

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2021
203/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1158^a riunione del 18 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto 6 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 322/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 462/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 519/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 650/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 650/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 393/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2019/R/eel);

- la comunicazione di Ottana Energia S.p.A. (di seguito: Ottana Energia), del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41846, del 27 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Alperia Energy S.r.l. (di seguito anche: Alperia Energy), del 5 novembre 2018, prot. Autorità 31662, dell'8 novembre 2018 (di seguito: comunicazione Alperia Energy);
- la comunicazione di Alperia Trading S.r.l. (di seguito anche: Alperia Trading), del 29 ottobre 2019, prot. Autorità 28320, del 30 ottobre 2019 (di seguito: prima comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Terna, del 12 ottobre 2020, prot. Autorità 32479, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 12 febbraio 2021, prot. Autorità 6284, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA, del 12 febbraio 2021, prot. Autorità 6290, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Alperia Trading, del 22 febbraio 2021, prot. Autorità 7833, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Alperia Trading, del 26 febbraio 2021, prot. Autorità 8821, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Terna, del 18 febbraio 2021, prot. Autorità 7500, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 9 marzo 2021, prot. Autorità 11262, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso

riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;

- l'impianto di produzione Biopower Sardegna è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali relativo all'anno 2017;
- con la deliberazione 519/2016/R/eel, l'impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2017;
- con la comunicazione Ottana Energia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, Ottana Energia ha comunicato, tra l'altro, la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, sulla base degli accordi intercorsi con il gruppo Alperia, il trasferimento al nuovo utente del dispacciamento dell'insieme dei rapporti attivi e/o passivi derivanti dal regime di reintegrazione dei costi;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Alperia Energy, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2017, in relazione all'impianto Biopower Sardegna;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da Alperia Energy è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 650/2018/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo *ex* comma 63.13 ad Alperia Energy in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2017;
- dal 1 gennaio 2019, Alperia Trading è subentrata ad Alperia Energy in qualità di utente del dispacciamento per l'impianto Biopower Sardegna;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come rettificata con la terza e la quarta comunicazione Terna a seguito delle richieste di chiarimento inviate con la seconda lettera DMEA, Terna ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da Alperia Energy nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2017, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2017; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- con la seconda e terza comunicazione Alperia Trading, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA, ivi incluse quelle relative ai costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.13 lettera a);
- il comma 65.14 prevede, fra l'altro, che, in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del periodo di ammortamento nell'anno considerato;
- nell'anno 2017, l'impianto Biopower Sardegna ha prodotto flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dall'istanza di reintegrazione, emerge che i costi fissi sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- il comma 65.27.1 prevede che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea, in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 393/2019/R/eel, a seguito di una specifica istanza formulata dall'utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, l'Autorità ha stabilito di includere nel costo variabile riconosciuto dell'impianto citato i costi connessi alla certificazione del relativo combustibile (certificazione obbligatoria per ottenere dal GSE l'incentivo sostitutivo dei certificati verdi *ex* articolo 19 del decreto 6 luglio 2012); a tal proposito, la suddetta deliberazione prevede che:
 - la componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile sia pari, con riferimento all'anno 2017, al minor

valore tra l'importo per MWh indicato nell'istanza presentata dall'utente del dispacciamento e l'onere effettivo unitario sostenuto per la certificazione;

- l'utente del dispacciamento interessato invii all'Autorità e a Terna l'integrazione dell'istanza di reintegrazione già formulata, per tenere conto delle disposizioni sopra descritte in merito alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile;
- con la prima comunicazione Alperia Trading, l'omonima società ha comunicato il costo effettivo sostenuto per la certificazione del combustibile, ai sensi della deliberazione 393/2019/R/eel;
- con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità, in risposta alla seconda lettera DMEA, gli esiti di una verifica dell'importo dei costi per la certificazione del combustibile utilizzato dall'utente del dispacciamento per il funzionamento dell'impianto Biopower Sardegna nell'anno 2017, applicando, ai fini del calcolo, le disposizioni di cui al combinato disposto delle deliberazioni 111/06 e 393/2019/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Alperia Energy per l'impianto Biopower Sardegna, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2017, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
 - l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 650/2018/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - con riferimento al costo variabile riconosciuto, le componenti diverse dalla componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile;
- definire i costi variabili riconosciuti dell'impianto Biopower Sardegna includendo la componente a copertura degli oneri per la certificazione del combustibile trasmessa all'Autorità con la prima comunicazione Alperia Trading e confermata da Terna con la terza comunicazione Terna;
- ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, per tenere conto dell'applicazione del comma 65.14 ai cespiti che sono stati soggetti ad ammortamento per un periodo inferiore all'anno;
- in relazione ai costi fissi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 65.27.1, il peso della produzione stessa nell'anno 2017 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nel menzionato anno

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, ad Alperia Trading S.r.l., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Biopower Sardegna, il Corrispettivo per l'anno 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2021;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad Alperia Trading S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini